

***PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
DEL COMUNE DI PRE-SAINT-DIDIER***

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 20.12.2010

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -Obiettivi del Piano**
- Art. 2 -Ambito di applicazione**
- Art. 3 -Classificazione delle strade**
- Art. 4 -Zonizzazione**
- Art. 5 -Classificazione degli impianti**
- Art. 6 -Criteri generali**
- Art. 7 -Caratteristiche tecniche e criteri strutturali**
- Art. 8 -Limitazioni e divieti**
- Art. 9 -Disciplina generale di inserimento.**

CAPO II INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 10- Definizioni generali**
- Art. 11- Disciplina generale di collocazione**
- Art. 12- Dimensioni**
- Art. 13- Illuminazione**
- Art. 14- Materiali**
- Art. 15- Ripetitività del messaggio**
- Art. 16- Categorie delle insegne**
- Art. 17- Insegne frontali**
- Art. 18- Insegne a bandiera**
- Art. 19- Insegne a giorno**
- Art. 20- Insegne speciali**
- Art. 21- Insegne su chioschi**
- Art. 22- Vetromanifatture, vetrografie**
- Art. 23- Tende**
- Art. 24- Targhe**

CAPO III PREINSEGNE

- Art. 25- Preinsegne**
- Art. 26- La segnaletica industriale, artigianale, commerciale**
- Art. 27- La segnaletica di preavviso e di direzione agli alberghi e ai ristoranti**
- Art. 28- Divieti**
- Art. 29- Fornitura, installazione e manutenzione degli impianti**
- Art. 30- Zone soggette a traffico limitato**

CAPO IV PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

- Art. 31- Definizione**
- Art. 32- Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti**
- Art. 33- Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei**
- Art. 34- Tipologie**
 - 1) CARTELLO**

- 2) STRISCIONE IN SOPRAELEVAZIONE
- 3) STRISCIONE SU TRANSENNA
- 4) STRISCIONE EVENTI
- 5) STRISCIONE COMPENSORI SCIISTICI
- 6) LOCANDINA
- 7) BANDIERA
- 8) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
- 9) TOTEM
- 10) TELO PITTORICO
- 11) PANNELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE
- 12) PANNELLO AFFITTASI/VENDESI
- 13) IMPIANTO RIMOVIBILE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI
- 14) PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI
- 15) VELA PUBBLICITARIA
- 16) PROIEZIONE LUMINOSA
- 17) AEROMOBILE - PALLONE FRENATO
- 18) GONFIABILE
- 19) VETRINA PUBBLICITARIA
- 20) SCHERMO LUMINOSO
- 21) PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI RIFORMIMENTO CARBURANTE

Art. 35- Altri impianti

**CAPO V
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 36- Criteri generali

Art. 37- Tipologie, quantità, superfici e caratteristiche tecniche degli impianti di pubblica affissione

Art. 38- Identificazione

**CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 39- Entrata in vigore

Art. 40- Sanzioni

Art. 41- Norme di rinvio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi del Piano

1. In riferimento all'art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano. Obiettivo preminente del Piano risulta pertanto quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
3. Il Piano è redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi e delle seguenti disposizioni:
 - a. Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23.10.1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", e s.m. e. i.;
 - b. "Codice della Strada" di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e. i.;
 - c. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. del 16.12.1992, n. 495 e s.m. e. i.;
 - d. Legge regionale 31 maggio 1956, n. 1, dalla legge regionale 10 giugno 1986, n. 56 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153;
 - e. Legge Regionale n. 26 del 20.11.2006 e Delibera di Giunta n. 1243 del 11.05.2007.
4. Oggetto del Piano sono tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità: pubblicità esterna privata, affissioni dirette e pubbliche affissioni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Piano prende atto della delimitazione dei Centri abitati approvata dal Comune di Pré-Saint-Didier ai sensi degli articoli 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada e disciplina, all'interno e all'esterno di tale delimitazione (Allegato 2), nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti sia pubblici che privati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede Abaco sotto riportate.

Art. 3 - Classificazione delle strade

1. L'art. 2 del Nuovo Codice della Strada definisce la classificazione delle strade, riguardo le loro caratteristiche tecniche e funzionali, così come segue:
 - A - Autostrade
 - B - Strade extraurbane principali
 - C - Strade extraurbane secondarie

- D - Strade urbane di scorrimento
- E - Strade urbane di quartiere
- F - Strade locali
- F bis – Itinerario ciclopedonale

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Nuovo Codice della Strada, il Comune, nell'interno dei Centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E, F e F bis e loro fasce di pertinenza, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, ha la facoltà di concedere deroghe, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della circolazione stradale, previo parere scritto del servizio Viabilità, su motivata richiesta scritta dell'interessato.

Art. 4 - Zonizzazione

1. Il territorio comunale viene diviso in sei zone omogenee di interesse ai fini della distribuzione degli impianti (Allegato 1):
 - 1.1 **Zona A:** area a carattere prevalentemente storico, artistico e di particolare pregio ambientale compreso parte del nucleo storico delle Frazioni.
 - 1.2 **Zona B:** restante parte del centro e vie di percorrenza urbana di interesse comunicativo. Servizi di importanza pubblica: ospedale, stazione FFSS, vie di accesso al centro e zone di interesse sportivo.
 - 1.3 **Zona C:** parte residuale dei Centri abitati e delle Frazioni.
 - 1.4 **Zona D:** zona posta esternamente alla delimitazione dei Centri abitati.
 - 1.5 **Zona E:** strade statali e regionali.
 - 1.6 **Zona F:** area a carattere particolare (comprensori sciistici, Pèpinière d'entreprise, zone artigianali e industriali)

Art. 5 - Classificazione degli impianti

1. Si definisce impianto o mezzo pubblicitario qualunque struttura finalizzata alla diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in:
 - pubblicità esterna privata
 - pubbliche affissioni
3. L'articolo 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS definisce gli impianti così come segue.
 - 3.1. **INSEGNA DI ESERCIZIO - Art. 47, Comma 1**

Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - 3.2. **PREINSEGNA - Art. 47, Comma 2**

Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - 3.3. **CARTELLO - Art. 47, Comma 4**

Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3.4. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - Art. 47, Comma 5

Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

3.5. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - Art. 47, Comma 6

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

3.6. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - Art. 47, Comma 7

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

3.7. IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA - Art. 47, Comma 8

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per le pubbliche affissioni e degli impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati, in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

4.1. mezzi temporanei: appartengono a questa categoria i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità di durata limitata (massimo 90 giorni). L'esposizione di questi mezzi è ammessa durante:

- il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. L'autorizzazione ha decorrenza a partire dal primo giorno di installazione fino al giorno della rimozione dei mezzi stessi;
- il periodo di svolgimento delle vendite straordinarie, come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio;
- il periodo di esposizione, non superiore a 90 giorni nell'anno solare, per tutti i mezzi pubblicitari non previsti nelle suddette fattispecie;

4.2. mezzi permanenti: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, siano esposti per una durata superiore a 90 giorni. La validità dell'autorizzazione può essere al massimo di tre anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Art. 6 - Criteri generali

1. I criteri guida rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa

1.1 - SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione debbano conformarsi.

1.2 - DECORO

Le norme indicate nel Piano devono garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama, tenendo conto dal punto di vista della scelta dei materiali, dei colori e dei contenuti, del contesto architettonico, paesaggistico e ambientale in cui dovranno essere inseriti.

1.3 - FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

1.4 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

I mezzi pubblicitari devono recepire integralmente la normativa vigente di riferimento, oltre che rispettare le norme previste nel presente Piano.

Art. 7 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, deve rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati.

1.1. STRUTTURA

- 1.1.1. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
- 1.1.2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso che nei singoli elementi.
- 1.1.3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 1.1.4. La struttura e gli elementi che li costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
- 1.1.5. Gli impianti devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che li compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

- 1.1.6. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
- 1.1.7. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

1.2. POSIZIONAMENTO

- 1.2.1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali ed attraversamenti pedonali.
- 1.2.2. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle Leggi n. 13/1989 e n. 104/1992.

1.3. FORMA E COLORI

- 1.3.1. Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
- 1.3.2. L'uso dei colori, del colore rosso e del colore verde, o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

1.4. ILLUMINAZIONE

- 1.4.3. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché devono essere conformi alle disposizioni espresse dalla Legge n. 46/1990, dal D.P.R. n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
- 1.4.4. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui alla Legge n. 46/1990.
- 1.4.5. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento ed essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS.
- 1.4.6. Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce né intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. Gli impianti pubblicitari luminosi devono avere una distanza non inferiore a 300 metri in corrispondenza od in prossimità di intersezioni semaforizzate.
- 1.4.7. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

Art. 8 - Limitazioni e divieti

- Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Piano individua le seguenti limitazioni ed i seguenti divieti.

- 2 Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 42 del 2004 e nonché della l.r. n. 56 del 1983, sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi (individuati nell'Allegato 2) è ammessa la collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti denominata Soprintendenza B.A.C..
- 3 Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs n. 42 del 2004, nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, nonché lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi (individuati nell'Allegato 2) è ammessa la collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
- 4 Ai sensi della l.r. n. 1 del 1956 ai fini della tutela del paesaggio nel territorio della Regione è vietato affiggere, collocare senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza B.A.C. scritte, cartelli, insegne e oggetti di pubblicità commerciale o industriale lungo le strade e i sentieri soggetti al pubblico transito o in vista delle strade e dei sentieri stessi.

Il divieto si estende anche alle strade statali, alle strade ferrate, ai tratti delle strade e dei sentieri costituenti traverse abitate dei Comuni e dei villaggi di montagna nonché alle zone site in vista delle traverse stesse.

La disciplina della legge citata non sono applicabili alle iscrizioni, ai cartelli, alle insegne e ai mezzi di pubblicità di carattere permanente soggetti alle norme vigenti per l'applicazione della tassa comunale sulle insegne, quando si tratti di pubblicità collocata su stabili, chioschi, negozi o locali nei quali sono esercitate le attività cui si riferisce la pubblicità stessa.

- 4 E' vietato l'utilizzo come supporto pubblicitario di: impianti di segnaletica stradale, alberi, pali dell'illuminazione pubblica, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 35, schede 1 e 3, elementi dell'edificio che non garantiscono la stabilità e la sicurezza o che conferiscono all'impianto pubblicitario un carattere di precarietà e disordine quali ante, parapetti di balconi.
5. È vietato collocare mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sulle cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, centraline Telecom o di altri operatori telefonici, ecc.) e sulle cabine con apparecchi telefonici ad uso pubblico (Telecom o altri operatori telefonici).
6. E' vietato installare mezzi pubblicitari in abbinamento o interferenza con la segnaletica stradale verticale.
7. E' vietato installare mezzi pubblicitari:
 - al ciglio esterno del marciapiede verso il bordo esterno della banchina stradale in presenza di stalli di sosta in linea;
 - al ciglio esterno di percorsi pedonali a raso verso il bordo esterno della banchina stradale;
 - sui percorsi pedonali rialzati o a raso che non rispettino le distanze minime previste dalle normative sulle barriere architettoniche;
 - su ante, balconi e coperture dei fabbricati
 - luminosi intermittenti (fatti salvi i casi espressamente previsti per legge)
 - luminosi a filamento di neon
8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.

Art. 9 - Disciplina generale di inserimento.

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi

specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i Centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 2, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei Centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 2, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi

pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 3, e quella di cui al comma 2, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai Centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice.
5. Le distanze indicate ai commi 1 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai Centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.
6. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai Centri abitati non devono superare la superficie di 6 m².
8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, posti in opera fuori dai Centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

CAPO II

INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 10 - Definizioni generali

1. L'insegna è un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività. Il comma 1 dell'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS definisce l'insegna di esercizio come "scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
2. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano o dal francese, devono contenere analoga scritta in lingua italiana o francese.
3. L'autorizzazione al posizionamento di tale tipologia di impianto, è da richiedersi mediante le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
4. E' ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo per impianti conformi al Piano. Qualora l'impianto fosse installato su suolo privato il subentro può essere autorizzato previa presentazione del consenso del proprietario dell'area. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito, così come previsto dall'art. 16, comma 12 del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti possono essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comportano l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta.

Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente Capo, difforni dalle prescrizioni del Piano, devono essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute.

Art. 11 - Disciplina generale di collocazione

1. Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire, di norma, nei predisposti sopraluce delle aperture.
2. Sugli edifici esistenti all'interno dei Centri Storici le insegne devono trovare collocazione di norma sopra le vetrine, essere realizzate, se luminose, con lettere distaccate di dimensioni proporzionate ai caratteri dell'edificio; le stesse sono di volta in volta valutate dalla Commissione Edilizia rispetto alle dimensioni e tipologia; soluzioni diverse devono essere valutate dagli uffici competenti e dalla Commissione Edilizia sulla base di progetti specifici.
3. Insegne non luminose possono essere realizzate in lastre metalliche opportunamente verniciate e di dimensioni proporzionate da valutarsi di volta in volta dalla Commissione Edilizia.
4. In ogni caso le insegne non devono sbordare dai lati delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici).
5. Gli edifici integralmente destinati ad attività commerciale o artigianali possono contenere insegne anche diverse dalle indicazioni di cui sopra, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.
6. Nei Centri Storici relativamente all'apposizione di insegne si applica la normativa di attuazione del PRGC vigente, fatte salve ulteriori prescrizioni che diverse disposizioni derivanti da normative di attuazione, piani del colore e altri strumenti urbanistici di dettaglio.
7. In alternativa, sono ammesse insegne rimovibili, da collocare nell'ambito di spazi appositamente progettati, in armonia con le proporzioni delle facciate interessate e con la loro composizione architettonica. Tali elementi possono avere una superficie massima di 80 x 120 cm. Le insegne di questo tipo devono essere rimosse alla chiusura giornaliera dell'attività, riconsegnando alla vista della comunità l'architettura pulita delle storiche facciate.
8. E' consentita l'apposizione e l'installazione di loghi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi prestati, sugli impianti di cui al presente Capo.
9. Tutti gli impianti aderenti alla vetrina, costituendo elemento rilevante rispetto alla composizione architettonica del fronte, necessitano di specifica autorizzazione rilasciata in conformità all'articolo 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Se collocati all'interno della vetrina, non costituendo elemento caratterizzante del fronte dell'edificio, il pagamento dell'imposta sulla pubblicità costituisce titolo abilitativo e non risulta, altresì, necessaria l'acquisizione del parere della Soprintendenza di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), e).

Art. 12 - Dimensioni

1. Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.
2. Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, le insegne di esercizio, se installate fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di

ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie della facciata di pertinenza dell'attività eccedente i 100 m², fino al limite di 50 m².

3. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio poste in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 2,00 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 13 - Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione interessante insegne prive di luce propria deve essere valutato di volta in volta dai preposti Uffici dell'Amministrazione Comunale, fermo restando le disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione nei Centri abitati e fuori.
2. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento (art. 50, comma 1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie; la croce blu è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Ambulatori Veterinari.
4. Ai fini del presente Piano le insegne possono essere luminose, cioè costituite da una sorgente interna, o illuminate per luce indiretta.

Art. 14 - Materiali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti.

Art. 15 - Ripetitività del messaggio

1. L'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto o meglio è ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna se coordinato ed integrato al contesto architettonico.
2. Nel caso di più insegne di uno stesso esercizio, l'insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica con eventuali altre insegne presenti sull'edificio.
3. Nelle nuove edificazioni, quando possibile, anche insegne di diversi esercizi ma collocate in adiacenza o comunque installate in un medesimo esercizio devono essere tra loro in qualche modo coordinate.

Art. 16 - Categorie delle insegne

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:
 - frontali
 - a bandiera
 - a giorno
2. Per ogni categoria vengono poi classificate in base alla posizione ed alla tipologia.

Art. 17 - Insegne frontali

1. Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.

2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 18, 19, 20, 23 e 24.
3. La collocazione di insegne frontali su fabbricati **non** tutelati come beni culturali e **non** ricadenti nell'ambito di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r. n. 1 del 1956, non necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.
4. Qui di seguito si riportano le schede relative a tali tipologie di impianti:



murales, iscrizioni dipinte, trompe l'oeil, graffiti: trattasi di affreschi realizzati direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario. Per le iscrizioni dipinte eseguite direttamente sulla parete è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste; se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi al livello del piano terreno. Sono ammessi su fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF



plance, pannelli: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass. Sono ammesse

solo al piano terra.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF



lettere singole: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina. Sono ammesse solo al piano terra.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF



cassonetto: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Ammesse solo a piano terra. Non sono ammessi ad andamento verticale.

Zone in cui sono ammesse: BCDEF



bassorilievi, sculture, fregi, mosaici: trattasi di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF

Art. 18 - Insegne a bandiera

1. Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.
2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 17, 19, 22, 23 e 24.
3. Nei Centri Storici le insegne a bandiera sono ammissibili solo se realizzate con supporto in ferro con interno in materiale consono al tessuto degli edifici, previo parere della Soprintendenza B.A.C..
4. Le insegne a bandiera devono avere una altezza non inferiore a m. 2,50 dal marciapiede rialzato o dal sedime stradale. La distanza dal muro deve essere al massimo di m. 0,20. La dimensione dell'insegna deve essere al massimo di m. 0,50 x 0,70.
5. Possono essere classificate in base alla Tipologia in:



standardi fissi, sculture, trafori: trattasi di opere complesse realizzate in metallo o materiali diversi, possono avere le più svariate forme, anche traforate. Ammesse solo al piano terra.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF



plance, pannelli: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, ceramica, plexiglass. Ammesse solo al piano terra.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF




lettere singole: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

Zone in cui sono ammesse: BCDEF.

Art. 19 - Insegne a giorno

1. Le insegne a giorno sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.
2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 17, 18, 22, 23 e 24.



Dis.1 – Insegna a giorno su palo

su palo: trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero ≥ 120 centimetri (vedi disegno 1), al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Zone in cui sono ammesse: BCDEF

Art. 20 - Insegne speciali

1. Le insegne d'esercizio previste da specifiche disposizioni normative verranno autorizzate anche qualora in contrasto con il presente Piano.



Art. 21 - Insegne su chioschi

1. L'esposizione di insegne d'esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar,

tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.

2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture a giorno.
3. La collocazione di insegne su chioschi **non** tutelati come beni culturali e **non** ricadenti nell'ambito di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.r. n. 1 del 1956, non necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF

Art. 22 - Vetrofanie, vetrografie



1. Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido, ecc..) possono essere realizzate direttamente sulla vetrina.
2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 17, 18, 19, 23 e 24.
3. Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al

piano terra.

4. La collocazione di vetrine e vetrofanie, non necessita della preventiva autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF

Art. 23 - Tende



1. Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.
2. Può essere posizionata in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 17, 18, 19, 22 e 24.
3. Tali manufatti devono rispettare i criteri di corretto inserimento nell'ambiente con particolare riguardo all'edificio interessato.
4. Tecniche e materiali impiegati devono soddisfare i requisiti

di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF

Art. 24 - Targhe



1. La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale indicante professioni ed attività in genere.
2. La sua installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività. Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo.
3. Sono ammesse targhe metalliche o di materiale plastico di dimensioni massime cm 40 x 40 apposte su supporti e perfettamente allineate in senso, della stessa tipologia e materiale.
4. Nel caso di nuove costruzioni dove sono presenti destinazioni a terziario gli spazi incassati a lato dei portoni di ingresso dell'edificio dovranno essere previsti nell'iniziale progetto; le dimensioni e i materiali delle targhe devono essere quelle sopradescritte.
5. In riferimento al comma 5 del precedente articolo 10, nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comporteranno l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta, salvo che esigenze di tipo compositivo-estetico richiedano adeguamenti al preesistente. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente articolo, difformi dalle prescrizioni del Piano, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute, salvo che esigenze di tipo compositivo-estetico richiedano adeguamenti al preesistente.
6. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli 17, 18, 19, 22 e 23.
7. Detto impianto pubblicitario non necessita di nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada.

Zone in cui sono ammesse: ABCDEF

CAPO III

PREINSEGNE

Art. 25 - Preinsegne

1. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta (comma 2 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
2. Le caratteristiche delle preinsegne, l'ubicazione, la forma, i colori, le dimensioni devono essere conformi a quanto prescritto dagli articoli 48, 49, 78 e 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS.

3. Le preinsegne non devono oscurare la visibilità della segnaletica stradale verticale posizionata in loco.
4. Il presente Piano si occupa della segnaletica di cui alle lettere b) e c) dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS:
 - b) industriali, artigianali, commerciali (figura II 297 art. 134 D.P.R. n. 495/1992);
 - c) alberghiere (figura II 299, 300, 301 art. 134 D.P.R. n. 495/1992 e simboli previsti dalla figura II da 100 a 231 art. 125 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS).
5. Tale segnaletica deve far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio alle singole attività. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
- 6.
7. I sostegni ed i supporti di tale segnaletica stradale verticale, devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
8. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
9. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.
10. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.
11. I segnali verticali devono essere installati, di norma, sul lato destro della strada.
12. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
13. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.
14. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m.
15. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 (formato piccolo) e superiori di m. 1,50 x 0,30 (formato grande), sulla base di quanto prescritto dalle Tabelle II 13 A e 13 B del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS.
16. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, sono stabiliti nelle tabelle II.7, II.9, II.13 A, II 13 B che fanno parte integrante del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS.

17. I segnali di formato «grande» devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata.
18. I segnali di formato «piccolo» o «ridotto» si possono impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato «normale».
19. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità.
20. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
21. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
22. E' ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo. Qualora l'impianto fosse installato su suolo privato il subentro potrà essere autorizzato previa presentazione del consenso del proprietario dell'area. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito, così come previsto dall'art. 16 comma 12 del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 26 - La segnaletica industriale, artigianale, commerciale

1. Può essere installata, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
2. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
3. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
4. Nei segnali di indicazione di cui al presente articolo devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
 - nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane.
5. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
 - gialle: sul nero.

6. I simboli sui colori di fondo devono essere:
- neri o blu: sul bianco.




figura II 297 art. 134 - Segnale di direzione per le industrie

Art. 27 - La segnaletica di preavviso e di direzione agli alberghi e ai ristoranti

1. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
- a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere;
 - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
 - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301). Il segnale di cui alla figura II 300 può essere impiegato unicamente sulle strade che conducono al luogo segnalato;
 - d) un segnale che indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dai centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane.

L'uso delle diverse figure indicate dal C.d.S. è dipendente dal tipo di strada su cui si intende installare il segnale.

3. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
- Blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
 - bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane, per indicare gli alberghi e le strutture affini in ambito urbano.
 - Marrone: per indicazioni turistiche;
4. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
- Bianche: sul blu o marrone;
 - blu o nere: sul bianco.
5. I simboli sui colori di fondo devono essere:
- neri o blu: sul bianco.



Figura II 299 art. 134 - Segnale di informazione alberghiera




Figura II 301 art. 134 - Segnale di preavviso alberghiero




Figura II 300 art. 134 - Segnali di direzione alberghieri



Figura II 365 art. 136 - Motel



Figura II 367 art. 136 - Ristorante

Art. 28 - Divieti

1. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti dal Codice della Strada.
2. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali.
3. Il retro dei segnali di cui al presente Capo deve essere di colore neutro opaco (art. 77 comma 7 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS). Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm².

Art. 29 - Fornitura, installazione e manutenzione degli impianti

1. L'onere per la fornitura, per l'installazione e per la manutenzione dei suddetti segnali è a carico del soggetto interessato all'installazione.
2. L'autorizzazione alla collocazione di un impianto di segnaletica direzionale viene rilasciata con le modalità previste all'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, salvo revoca per variazione della viabilità o per inadempimento agli obblighi autorizzativi, incluso il fallimento del soggetto abilitato.
3. L'autorizzazione della Soprintendenza B.A.C. inerente l'esposizione puntuale di tali manufatti può essere sostituita dall'autorizzazione cumulativa e preliminare dell'Allegato 6 indicante la cartografia dei luoghi di installazione di apposite strutture porta-cartelli.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle norme del presente Piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

Art. 30 - Zone soggette a traffico limitato

1. Per le zone ricomprese nei Centri Storici, interessate esclusivamente da Vie soggette a traffico limitato (ZTL e pedonali, di cui all'Allegato 4) il Comune si riserva la facoltà di prevedere l'installazione di gruppi segnaletici o gruppi di preinsegne di cui all'articolo 26 comma 5, lett. b), limitatamente al manufatto di supporto, con forme, colori e dimensioni diverse da quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, in modo tale che i manufatti si integrino architettonicamente al contesto urbano, previo parere della Soprintendenza B.A.C, così come attuato con la segnaletica viaria pedonale dei percorsi turistici relativi ai principali monumenti storici.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali e colorimetriche della preinsegna, devono essere rispettate le prescrizioni previste dagli artt. 49, 78 e 134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS.
3. Se l'installazione della preinsegna è adiacente ad una strada aperta al normale traffico veicolare devono essere rispettate le norme previste dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, relativamente a dimensioni, colori e forma.

CAPO IV

PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 31 - Definizione

1. Per Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

Art. 32 – Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti

1. L'autorizzazione al posizionamento di tale tipologia di impianto è da richiedersi mediante le modalità di cui all'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. E' ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo. Qualora l'impianto fosse installato su suolo privato il subentro potrà essere autorizzato previa presentazione del consenso del proprietario dell'area. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito, così come previsto dall'art. 16 comma 12 del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comporteranno l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta.
4. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente Capo, difformi dalle prescrizioni del Piano, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute.

Art. 33 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei

1. In occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti e di beneficenza, nonché per iniziative commerciali, è ammesso il posizionamento provvisorio di mezzi pubblicitari correlati ai relativi eventi, solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i 7 (sette) giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa (art. 51, comma 10 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS), salvo quanto specificatamente definito nelle note delle schede seguenti. Entro tale data è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.
2. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari a monumenti.
3. L'installazione dei manufatti non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola anche solo parzialmente o comunque ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali.
4. Per gli impianti di cui al presente articolo il pagamento dell'imposta vale come titolo abilitativo, previa esibizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento o in assenza, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, salvo quanto specificatamente definito nelle note delle schede seguenti.
5. Esclusivamente in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili, potranno essere posizionati sul territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, "Cartelli" mono/bifacciali, con le caratteristiche e le prescrizioni specificate nel successivo articolo 35.
6. In occasione di manifestazioni culturali, sportive, istituzionali, espositive di particolare interesse generale, organizzate da Enti Pubblici Territoriali, può essere effettuata, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, l'installazione temporanea di segnaletica di indicazione relativa all'evento, previo nulla osta della Polizia Locale e del proprietario della strada.

Art. 34 - Tipologie

1. Qui di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune schede abaco descrittive delle tipologie di mezzi privati consentiti.

1) CARTELLO



Definizione

Elemento mono/bifacciale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, di sagoma regolare (rettangolo o quadrato), ordinario.
(Art. 47, c.4, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Può essere posizionato unicamente in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili, e in occasione di manifestazioni culturali, istituzionali, espositive di particolare interesse generale, organizzate da Enti Pubblici Territoriali, con le seguenti modalità:

- opportunamente ancorato esclusivamente ai pali dell'illuminazione pubblica posizionati nelle Vie, tra quelle evidenziate nell'Allegato 6;
- in numero non superiore a 10 mezzi mono/bifacciali recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo;
- il bordo inferiore del cartello deve essere ad una quota non inferiore a m. 2,20 rispetto al terreno o banchina stradale;
- non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

E' fatto assoluto divieto utilizzare alberi e impianti di segnaletica stradale come supporti.

Formati ammessi

Superficie massima mq. 1,50 per faccia.

Zone ammesse

Nelle Vie evidenziate nell'Allegato 6.

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

L'Autorizzazione della Soprintendenza B.A.C. inerente l'esposizione puntuale di tali manufatti nelle aree tutelate come beni culturali o come beni paesaggistici di cui all'Allegato 2 può essere sostituita dall'autorizzazione cumulativa e preliminare dell'Allegato 6 indicante la cartografia dei luoghi di esposizione.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

2) STRISCIONE IN SOPRAELEVAZIONE



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, sostenuto unicamente da

cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, posto in sopraelevazione di strade o Piazze, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 5,10 da terra, così come previsto dall'art. 49 comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.

E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e agli elementi dell'edificio che non ne garantiscano la stabilità e la sicurezza.

Formati ammessi

Superficie massima mq. 6.

Zone ammesse

Tutte

E' vietata l'installazione di striscioni fuori dai centri abitati.

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

L'Autorizzazione della Soprintendenza B.A.C. inerente l'esposizione puntuale di tali manufatti nelle aree tutelate come beni culturali o come beni paesaggistici di cui all'Allegato 2 può essere sostituita dall'autorizzazione cumulativa e preliminare dell'Allegato 6 indicante la cartografia dei luoghi di esposizione.

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

3) STRISCIONE SU TRANSENNA



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Questa tipologia di manufatto può essere utilizzato esclusivamente in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, sportivo e filantropico, finalizzato alla promozione pubblicitaria anche di sponsor.

Va collocato esclusivamente sui manufatti impiegati dagli organizzatori della manifestazione, quali gazebo, transenne e attrezzature simili.

Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente. E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e ai pali della segnaletica stradale.

Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

Formati ammessi

Tutti

Zone ammesse

Tutte

Durata

Temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

4) STRISCIONE EVENTI



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni


Questa tipologia di manufatto può essere utilizzato esclusivamente in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, sportivo e filantropico, finalizzato alla promozione pubblicitaria anche di sponsor.

I manifesti vengono esposti su strutture in acciaio zincato o verniciato disposte a pianta triangolare (come da schema esemplificativo).

Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.

Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

Il manufatto dovrà essere posto ad una distanza dal confine stradale pari alla sua altezza.



Formati ammessi

Mq. 6 per ogni singolo striscione

Zone ammesse

BCDEF

Durata

Permanente per la struttura e temporanea per gli striscioni, limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, durante i 15 giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso.

Nei periodi di inutilizzo l'impianto può essere utilizzato per promuovere elementi caratteristici del proprio Comune, vallata o Comunità Montana (beni architettonici, scorci di paesaggio ecc)

Note

L'esposizione di tale manufatto su strade di proprietà regionale o statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

L'Autorizzazione della Soprintendenza B.A.C. inerente l'esposizione puntuale di tali manufatti può essere sostituita dall'autorizzazione cumulativa e preliminare dell'Allegato 6 indicante la cartografia dei luoghi di esposizione.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

5) STRISCIONE COMPENSORI SCIISTICI



Definizione

Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c. 5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Questa tipologia di manufatto può essere utilizzato in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, sportivo e

filantropico o finalizzato alla promozione pubblicitaria.

Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.



Formati ammessi

Esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio

Zone ammesse

F – compensori sciistici

Durata

Temporanea, limitata al periodo stagionale.

Note

L'esposizione di tali manufatti può avvenire esclusivamente sulle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita.

L'Autorizzazione della Soprintendenza B.A.C. inerente l'esposizione puntuale di tali manufatti nelle aree tutelate come beni culturali o come beni paesaggistici di cui all'Allegato 2 può essere sostituita dall'autorizzazione cumulativa e preliminare dell'Allegato 6 indicante la cartografia dei luoghi di esposizione.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

6) LOCANDINA



Definizione

Mezzo pubblicitario, mono, ordinario, bidimensionale, privo di rigidità propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c.5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

E' consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e/o all'interno dei locali aperti al pubblico.

Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore dell'imposta di pubblicità, recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse e l'indicazione della categoria normale o speciale (art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni).

Le locandine oltre il mezzo metro quadrato di superficie potranno essere affisse esclusivamente sugli impianti di Pubblica Affissione, se conformi alle misure di cui all'art. 38, comma 5

“Limitazioni alle pubbliche affissioni” del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Formati ammessi

Inferiore al 1/2 mq.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

7) BANDIERA



Definizione

Mezzo pubblicitario, mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c.5, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

- a) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza;
- b) su aree private di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi



pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio. Potranno essere installati al massimo numero 5 (cinque) impianti.

La proiezione verticale della bandiera non deve ricadere sulla banchina stradale.

Formati ammessi

Superficie massima complessiva 3 mq. a sviluppo verticale o orizzontale. L'altezza massima del supporto è fissata in m. 8.

Zone ammesse

Per gli impianti di cui alla lettera a): tutte

Per gli impianti di cui alla lettera b): B, C, D, E, F

Durata

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: permanente.

Note

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.


L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

8) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO



Definizione

Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

(Art. 47, c.6, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Deve essere realizzato con materiali antisdrucchiolevoli, rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale.

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

- a)** all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- b)** sulle carreggiate stradali solo per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive. I segnali devono essere rimossi prima del ripristino della normale circolazione.



Formati ammessi

Tutti.

Zone ammesse

BCDEF

Durata

Per gli impianti di cui alla lettera **a)**: permanente.

Per gli impianti di cui alla lettera **b)**: temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

9) TOTEM



Definizione

Elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può essere luminoso o ordinario.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni


L'installazione di questo manufatto è ammessa su aree private e di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

Formati ammessi

Superficie espositiva complessiva massima 5 mq.

Zone ammesse

Per gli impianti di cui alla lettera B - C - D - E - F



Durata

Permanente.

Note

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Per tali impianti è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

10) TELO PITTORICO



Definizione

Mezzo bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura avente come elemento caratterizzante una grande superficie occupante, ad esempio, tutta la superficie di ponteggi ed a questi opportunamente ancorato. Ordinario.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Deve riportare il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha

attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico o colorazione monocromatica. L'eventuale messaggio pubblicitario va inserito organicamente nella gigantografia e deve essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto. Tale messaggio può contenere loghi o marchi delle ditte o dei materiali inerenti il cantiere, pubblicità inerenti la vendita degli immobili riferiti al cantiere stesso, nonché eventuali sponsor. Per sponsor si intende un soggetto terzo che ha contribuito economicamente all'opera e che, come, tale può pubblicizzare la propria immagine.

Il messaggio pubblicitario può occupare al massimo il 20% della superficie totale.

Formati ammessi

In relazione alla dimensione del ponteggio.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Corrispondente alla durata del titolo abilitativo edilizio.

Note

In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali o in ambiti paesaggisticamente tutelati, è necessaria l'autorizzazione da parte della Soprintendenza B.A.C..

Contestualmente all'istanza di concessione edilizia o della DIA deve essere prodotto un "bozzetto" indicante la rappresentazione del telo, da autorizzare nel contesto dello stesso titolo abilitativo.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

11) PANNELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE



Definizione

Manufatto bidimensionale, monofacciale, ordinario, vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Possono essere pubblicizzati solo ed esclusivamente le ditte e i materiali inerenti il cantiere, nonché l'attività di vendita degli immobili riferiti al cantiere specifico.

Deve essere distinto dalle tabelle di cantiere la cui esposizione è obbligatoria per legge.

Formati ammessi

Di sagoma regolare (rettangolo o quadrato) di superficie complessiva massima pari a 6 mq.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Corrispondente alla durata del titolo abilitativo edilizio.

Note

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

12) PANNELLO AFFITTASI/VENDESI



Definizione

Manufatto bidimensionale, monofacciale, ordinario, vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno, sui fabbricati con immobili in vendita o in affitto. (Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Possono essere installati sull'immobile oggetto del cartello o nella proprietà ove insiste il fabbricato.

Formati ammessi

Di sagoma regolare (rettangolo o quadrato) di superficie complessiva massima pari a 0,50 mq. Con lato massimo pari a 70 cm.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

13) IMPIANTO RIMOVIBILE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Definizione

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



a) **Cavalletto:** manufatto mono/bifacciale realizzato in materiale rigido sostenuto da cavalletti o strutture precarie o ancorate al suolo, facilmente rimovibile, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali per conto proprio.



b) **Elemento pubblicitario verticale:** manufatto mono/polifacciale, facilmente rimovibile, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali per conto proprio.



c) **Menu:** manufatto mono/bifacciale realizzato in materiale rigido sostenuto da cavalletti o strutture precarie o ancorate al suolo, facilmente rimovibile.



d) **Espositore:** struttura per l'esposizione di materiale pubblicitario.

Prescrizioni

Il manufatto deve essere adeguatamente ancorato al suolo tramite idonei contrappesi, fioriere, ecc., ma deve anche essere facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti.

In caso di precipitazioni nevose o di eventi tali da rendere necessarie operazioni di pulizia o di manutenzione della sede stradale, qualora venisse compromesso il transito dei mezzi di soccorso ed ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario, il manufatto deve essere immediatamente rimosso.

Il manufatto va rimosso anche in occasione dello svolgimento di competizioni sportive ed altre Manifestazioni (quali per esempio: Foire d'Eté, Désarpa, Fiera di S. Orso, ecc.) e per altre conflittualità oggettive derivanti dalla presenza di altre occupazioni.

Il manufatto non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni, delle persone con ridotta capacità motoria e al transito dei veicoli autorizzati. Deve essere posizionato in maniera tale da non arrecare disagio o disturbo alle altre attività artigianali, commerciali o esercizi pubblici presenti in loco.

Alla chiusura giornaliera dell'attività, l'impianto va collocato all'interno dell'attività stessa.

Gli impianti di cui ai punti a), b), c), d) devono essere collocati a filo del fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferisce o nelle aree di pertinenza dell'attività.

Non può essere posizionato più di 1 mezzo per la stessa attività.

Possono essere collocati nell'area adibita al posizionamento di dehors.

Formati ammessi (superficie comprensiva della struttura)

Per gli impianti di cui al punto a): superficie massima complessiva mq. 2.

Per gli impianti di cui al punto b): superficie massima complessiva mq. 2.

Per gli impianti di cui al punto c): superficie massima complessiva mq. 1.

Per gli impianti di cui al punto d): superficie massima complessiva mq. 2.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea/permanente.

Note

L'esposizione di tale manufatto è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

Per gli impianti di durata temporanea il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

Per gli impianti di durata permanente è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

14) PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI



Definizione

Per veicoli adibiti ad uso pubblico s'intendono:

- servizio di noleggio con conducente (art. 82, c. 5, lett. b del Nuovo CdS);
- servizio di piazza-taxi per trasporto di persone (art. 82, c. 5, lett. b del Nuovo CdS).

Per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana s'intendono i servizi di linea per trasporto:

- di persone (art. 82, c. 5, lett. c del Nuovo CdS);
- di cose (art. 82, c. 5, lett. e del Nuovo CdS).

Per veicoli adibiti ad uso privato s'intendono i veicoli ad uso proprio.
(Art. 47, c.8 D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La pubblicità effettuata sui veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23 del CdS e s.m. e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 e dal Regolamento Comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992 la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita:

- sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea;
- sui veicoli adibiti al servizio taxi.

Formati ammessi

Compatibili con quanto previsto dagli artt. 82 e seguenti della Sezione II del Nuovo CdS.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Permanente.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.



15) VELA PUBBLICITARIA

Definizione

Veicolo ad uso speciale destinato ed attrezzato a mostra pubblicitaria, immatricolato per uso di terzi mediante locazione senza conducente.

(Art. 47, c.8 D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può

avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità deve essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia.

La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23, 54 e 56 del CdS e s.m. e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/1992 e dal Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del CdS.

Formati ammessi

Compatibili con quanto previsto dagli artt. 82 e seguenti della Sezione II del Nuovo CdS.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

16) PROIEZIONE LUMINOSA



Definizione

Immagine, scritta, simbolo o fascio di luce creati da strumenti di proiezione, visibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Ammessa in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Tutti.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

17) AEROMOBILE - PALLONE FRENATO**Definizione**

L'aeromobile è un pallone aerostatico libero e pubblicitario, privo di strumenti di manovra e direzione; è un dirigibile se provvisto di motore.

Il pallone frenato è un aeromobile, utilizzato come mezzo pubblicitario, che si distingue per essere vincolato al suolo mediante uno o più cavi.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Ammessi in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Tutti.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea, limitata alla durata dell'evento.

**Note**

L'esposizione di tali manufatti è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

18) GONFIABILE**Definizione**

Mezzo pubblicitario gonfiabile, saldamente ancorata a terra, anche con possibilità di attraversamento, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Amnesso in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Tutti.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea, limitata alla durata dell'evento.

Note

L'esposizione di tali manufatti è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

19) VETRINA PUBBLICITARIA



Definizione

Esposizione di cartelli o altri impianti pubblicitari all'interno di una vetrina che abbiano relazione con l'attività stessa.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

La pubblicità in vetrina, quando effettuata per vendite straordinarie, deve essere effettuata come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio.

Formati ammessi

Compatibile con la vetrina.



Zone ammesse

Tutte.

Durata

Temporanea/permanente.

Note

L'esposizione di pubblicità per vendite straordinarie necessita della preventiva autorizzazione dell'ufficio Commercio.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

20) SCHERMO LUMINOSO



Definizione

Visore posizionato in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

L'installazione di questo manufatto è ammessa:

- a) all'interno di un attività commerciale, finalizzato sia alla pubblicità per conto proprio dell'attività o dei prodotti venduti e dei servizi prestati, che alla pubblicità per conto terzi, a condizione, per quest'ultimo, che non sia aderente alla vetrina;



b) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Formati ammessi

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **a)**: superficie massima mq. 1.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)**: superficie massima mq. 6.

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **a)**: permanente.

Per quanto riguarda gli impianti di cui alla lettera **b)**: temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Note

L'esposizione è soggetta al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

21) PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI RIFORMIMENTO CARBURANTE



Definizione

Cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area.
(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

Prescrizioni

Nelle stazioni di servizio è ammessa una superficie pubblicitaria complessiva pari all'8% della dimensione della stazione di servizio stessa (mq totali). La pubblicità luminosa sulla

struttura dovrà essere limitata alla scritta dell'insegna.

Formati ammessi

Il calcolo della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area (dal computo sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione - Art. 52, comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).

Zone ammesse

Tutte.

Durata

Permanente e/o temporanea.

Note

Per la pubblicità di tipo permanente è necessario il titolo abilitativo rilasciato in conformità all'art. 16 del Regolamento comunale sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per la pubblicità di tipo temporaneo, il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo.

L'esposizione di tale manufatto su strade o visibile da strade di proprietà regionale e statale necessita di autorizzazione e del pagamento dei relativi canoni.

Art. 35 - Altri impianti

Per altro mezzo pubblicitario si intende il manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure a specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.

Per ogni altro mezzo pubblicitario, non specificatamente contemplato nel presente Piano, l'istanza di collocazione dovrà essere sottoposta al parere degli organi preposti dell'Amministrazione Comunale o degli Uffici comunali e regionali competenti.

CAPO V

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 - Criteri generali

1. Il servizio delle Pubbliche Affissioni è disciplinato dall'art. 34 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed è diretto a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Gestore del Servizio delle Pubbliche Affissioni, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 37 - Tipologie, quantità, superfici e caratteristiche tecniche degli impianti di pubblica affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Le superfici da destinare alle pubbliche affissioni possono comprendere impianti da ubicare su beni privati previo consenso dei rispettivi proprietari. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.
3. Gli impianti di pubbliche affissioni attualmente installati dovranno essere gradualmente sostituiti con gli impianti di nuova tipologia previsti dal presente piano.
4. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente.
5. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono classificati, in ragione della finalità del messaggio, come segue:

Impianti per affissioni istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni di pubblico interesse, su istanza di soggetti pubblici o privati, secondo le modalità indicate all'art. 41 commi 1 e 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Impianti per affissioni commerciali

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione dei seguenti messaggi pubblicitari:

- culturali
- sportivi
- sociali o comunque privi di rilevanza economica

- commerciali o comunque aventi rilevanza economica

Impianti per affissioni funebri

Rientrano nella fattispecie le comunicazioni di natura funebre quali epigrafi, partecipazioni al lutto, ringraziamenti della famiglia, avvisi di cerimonie religiose e anniversari.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata:

Destinazione impianti	Superficie in mq.
Affissioni istituzionali	15
Affissioni commerciali	3,70
Affissioni funebri	5,50
TOTALE	26,20

5. Al 1° gennaio 2011 è presente una superficie per affissione pubblica (istituzionale, funebre e commerciale) pari mq 26,20. La superficie complessiva sopraindicata può essere incrementata in misura adeguata a soddisfare la richiesta di affissione degli utenti, e comunque fino e non oltre a mq 30,00, al fine di consentire il posizionamento di impianti in zone sprovviste, o di nuova edificazione, o dove maggiore è la domanda di affissione.
6. Si riportano le tipologie indicative dei seguenti impianti:



QUADRI

Realizzati con una struttura in acciaio o in legno incorniciante una lamiera zincata o un pannello ligneo, monofacciali e solidali con le pareti di sostegno. La struttura è destinata all'affissione di manifesti commerciali e istituzionali, di formato 200 x 140.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



STENDARDI

Realizzati con una struttura in acciaio o in legno incorniciante una lamiera zincata o un pannello ligneo per l'affissione e infissa nel terreno in maniera solidale ad esso. La struttura è destinata all'affissione di manifesti commerciali ed istituzionali di formato 140 x 100

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)



IMPIANTI FUNEBRI

Realizzati con una struttura in legno monofacciali e solidali con le pareti di sostegno o sostenuta da una struttura tubolare in metallo estruso e infissa nel terreno in maniera solidale ad esso.

(Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)

La struttura destinata all'affissione di manifesti funebri, è di formato 140 x 100

5. Gli impianti, distinti per tipologia, destinazione e formato sono localizzati nella Cartografia di Piano (Allegato 7).

6. Le caratteristiche tecniche strutturali degli impianti affissionali descritti nel presente Capo sono riportate nell'Allegato 8:
 - impianti affissionali (quadri-stendardi-poster) – comm-istituz – destinati ai Centri Storici
 - impianti affissionali (quadri-stendardi-poster) – comm-istituz – destinati a tutto il territorio fuori dai Centri Storici
 - impianti affissionali funebri
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti dal presente Piano.

Art. 38 - Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Pré-Saint-Didier--"; il Gestore del Servizio di Pubbliche Affissioni; in base alla destinazione dell'impianto: "affissioni istituzionali", "affissioni funebri", "affissioni commerciali"; il numero di individuazione dell'impianto (cimasa).

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.
2. Le norme contenute nel presente Piano sono da intendersi integrative al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2010.
3. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni in precedenza approvate che disciplinano la materia di cui al presente Piano. Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.
4. Qualora intervenga un cambio di gestione o di attività o rifacimento dell'impianto o dell'edificio (manutenzione straordinaria) ci si deve adeguare alla nuova normativa o comunque nei 3 anni dalla presente o allo scadere dell'autorizzazione.

5. Il Piano può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.
6. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché alle normative vigenti di rinvio, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.

Art. 40 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni previste nel seguente Piano si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui agli articoli 45 e 53.

Art. 41 - Norme di rinvio

1. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
 - Legge Regionale 31 maggio 1956, n. 1 "Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio."
 - Legge Regionale 10 giugno 1983, n. 56 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali."
 - Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti."
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
 - Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria."
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada."
 - Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale."
 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."
 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti."
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”
- Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- dalla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1, dalla legge regionale 10 giugno 1986, n. 56 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153;
- dalla Legge Regionale n. 26 del 20.11.2006 e Delibera di Giunta n. 1243 del 11.05.2007.
- Regolamenti comunali, diverse disposizioni derivanti da normative di attuazione, piani del colore e altri strumenti urbanistici di dettaglio
- Regolamento comunale edilizio
- Piano Regolatore Generale Comunale
- Piano Urbano del Traffico
- Zonizzazione

e loro successive modifiche ed integrazioni.